

NEWS AMBIENTE

16/10/2023: TERMINE ULTIMO PER L'AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI



Si ricorda che il **termine ultimo** per aggiornare l' idoneità dei **Responsabili Tecnici** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è il **16/10/2023**. Dal **giorno successivo** a tale data, l'impresa ha un periodo massimo di **90 giorni** per nominare un RT idoneo, prima che la Sezione competente avvii il **procedimento disciplinare per la cancellazione** dell'impresa dall'Albo causa carenza dei requisiti professionali dell'RT.

Un'importante modifica è stata introdotta con la **Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 7 del 16/11/2022**. Il Responsabile Tecnico che al momento della domanda e **negli ultimi 5 anni**, è nell'impresa sia Legale Rappresentante sia RT, nonché **negli ultimi 20 anni** abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell'iscrizione può avvalersi della **dispensa dalle verifiche di idoneità**.

L'impresa interessata deve inviare **tramite PEC**, alla Sezione Regionale dell'Albo, la **domanda di dispensa**. Invece, in caso di perdita dei requisiti necessari per essere dispensati dalle verifiche, la ditta deve darne comunicazione entro 30 giorni dal suo verificarsi.

TRASPORTO SFALCI E POTATURE COME "RIFIUTO" O COME "BENE"



Il **Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali**, in risposta ad un quesito, ha chiarito che il **trasporto di rifiuti** prodotti dalle **attività di sfalcio e potatura** presso aree verdi pubbliche o private ma adibite ad uso pubblico, anche se **classificati come rifiuti urbani** alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020, se effettuato dal soggetto che ha svolto la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto sarà eseguito con **iscrizione in cat. 2-bis** ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Al contrario, per rimanere al di fuori della disciplina rifiuti, come ricordato nella **sentenza della Corte di Cassazione del 1° febbraio 2023, n. 4221**, in relazione al sequestro di un veicolo per trasporto abusivo di rifiuti costituiti da sfalci e potature, l'art. 185 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006 **indica le condizioni** alle quali tali materiali non rientrano nella normativa rifiuti, cioè quando sono riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, senza mettere in pericolo salute o ambiente. In questo caso il **produttore deve avere gli elementi** per dimostrare che tali sfalci e potature sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti. E' inoltre consigliabile effettuare il trasporto almeno con un ddt (Documento di Trasporto) che riporti tutte le informazioni necessarie.

ENTRO IL 1° MARZO: DICHIARAZIONE IMMISSIONE SUL MERCATO DI PITTURE, VERNICI E PRODOTTI PER CARROZZERIA



Il **D.Lgs. 161/06** prevede che i soggetti che **immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria** trasmettano per raccomandata senza avviso di ricevimento all'indirizzo "Raccolta dati D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO - c/o ECOCERVED Scarl - Casella Postale 843 - uff. Padova Centro - 35122 PADOVA (PD)", **entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni** previsti dall'apposito modello.

Lo scopo del decreto è quello di **prevenire o limitare l'inquinamento atmosferico** derivante dagli effetti dei Composti organici volatili (**COV**).

Per "immissione sul mercato" si intende **qualsiasi atto di messa a disposizione** del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; compresa la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

NEWS SICUREZZA

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI: GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL



Il D.M. 11 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute ha recepito le direttive europee sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983, che modificano la direttiva (CE) 2004/37).

Il provvedimento modifica gli Allegati I e II del D.M. 11.02.2021, che hanno sostituito gli Allegati XLII e XLIII del D. Lgs. 81/08 richiamati al Titolo IX Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni.

La modifica sostanziale all'Allegato XLIII è che, **a partire dal 21 febbraio 2023**, il valore limite di esposizione (espresso come valore limite misurato o calcolato in riferimento ad un periodo di 8 ore lavorative) **per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel è fissato a 0,05 mg/m³**, misurate sotto forma di carbonio elementare. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono definite dallo IARC come **cancerogeni per l'uomo** (gruppo 1), determinando importanti effetti sulla salute umana come l'aumento dell'incidenza del tumore al polmone (lista 1 INAIL per malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) e, effetto secondario, l'aumento dell'incidenza del tumore alla vescica (lista II INAIL - malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità).

Per quanto detto, **ai sensi del Titolo IX capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni**, del D.Lgs. 81/08, **Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di:**

- Individuare le possibili fonti di emissione e valutare gli ambiti di esposizione relativi (es. carrelli elevatori con motore a scoppio alimentato a diesel, officine meccaniche per prove e manutenzioni a motori, magazzini con accesso di veicoli con motore acceso, ecc.) .
- **Aggiornare il documento di valutazione del rischio cancerogeno** con esposizione ai gas di scarico dei motori diesel, individuando i fattori determinanti dell'esposizione (stato manutenzione motore, qualità del carburante, punto di emissione, grado confinamento area di lavoro, ricambio di aria naturale o forzato dell'ambiente di lavoro).
- Effettuare misure di controllo dell'esposizione con specifiche **indagini ambientali** (il carbonio elementare è stato definito come marcatore di esposizione).
- Individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per limitare il rischio di esposizione (es. formazione specifica del personale, sistemi di captazione localizzati o ricambi d'aria).
- Verificare con il **Medico Competente** se necessaria l'attivazione di sorveglianza sanitaria specifica.

PILLOLE DI SICUREZZA - D.LGS. 81/08



❖ Ai sensi dell'art. 34 co. 1 del D.Lgs. 81/08 **il datore di lavoro**, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II di seguito riportate, **può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), di primo soccorso e di prevenzione incendi:**

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

- ❖ Ai sensi del punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) **i nuovi assunti devono completare il percorso formativo (formazione generale e specifica)**, di cui agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione.**